

Cassazione civile sez. III, 21/01/2016, n. 1055

Svolgimento del processo

(*omissis*) convenne in giudizio l'«Azienda Ospedaliera» «Ospedale San Carlo Borromeo» per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito di un incidente stradale avvenuto all'interno dell'«area di pertinenza dell'«Azienda»; la convenuta resistette alla domanda e chiamò in causa la propria compagnia assicuratrice (*omissis*) Assicurazioni s.p.a., per l'eventuale manleva, nonché la soc. (*omissis*) s.r.l., quale società appaltatrice del servizio di portineria in relazione al luogo in cui era avvenuto il sinistro.

Il Tribunale di Milano rigettò la domanda del (*omissis*) e condannò l'attore al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno in favore dell'«Azienda Ospedaliera», disponendo invece la compensazione delle spese fra la quest'ultima e le terze chiamate.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la (*omissis*) per chiedere la liquidazione delle proprie spese processuali a carico del (*omissis*); hanno proposto impugnazioni incidentali il medesimo (*omissis*) e la (*omissis*); la Corte di Appello di Milano ha ritenuto corretta la compensazione disposta dal giudice di prime cure e ha condannato l'appellante principale al pagamento delle spese in favore dell'«Azienda Ospedaliera».

Ricorre per cassazione la (*omissis*) s.r.l. affidandosi a tre motivi; gli intimati non svolgono attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per tardività. La ricorrente ha dato atto che la sentenza è stata notificata in data 13.12.2012 ed ha depositato copia di tale sentenza completa di relata, da cui risulta che la notifica al difensore della (*omissis*) è effettivamente avvenuta nella data indicata.

Risulta, per altro verso, che il ricorso è stato notificato, ad opera del difensore, a mezzo del servizio postale e ai sensi della L. n. 53 del 1994, con spedizione avvenuta il 12.2.2013.

A tale data, la notificazione era per tardiva in quanto il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso era ormai scaduto l'11.2.2013 (lunedì).

2. In difetto di resistenza da parte degli intimati, non deve provvedersi sulle spese di lite.

3. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara lâ??inammissibilitÃ del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 â?? quater, dÃ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 â?? bis.

CosÃ¬ deciso in Roma, il 19 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2016

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *Il ricorso per cassazione Ã" dichiarato inammissibile per tardivitÃ qualora la notificazione, anche se avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 53 del 1994, sia stata spedita oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica della sentenza impugnata, rendendo applicabile la disposizione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.*

Supporto Alla Lettura :

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) Ã" un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d'appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito Ã" ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull'accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi. La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), Ã" previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza. Per quanto riguarda i motivi di ricorso l'art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

- per motivi attinenti alla *giurisdizione*,
- per violazione delle *norme sulla competenza*, quando non Ã" prescritto il regolamento di competenza;
- per *violazione o falsa applicazione di norme di diritto* e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- per *nullitÃ della sentenza o del procedimento*;
- per *omesso esame circa un fatto decisivo* per il giudizio che Ã" stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre puÃ² essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d'accordo per omettere l'appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso puÃ² essere proposto senza necessitÃ di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio. Il ricorso per cassazione Ã" inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa, oppure quando Ã" manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. A pena di inammissibilitÃ sono previsti determinati requisiti di forma:

- la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;

- l'indicazione delle parti;

- l'illustrazione sommaria dei fatti di causa;

- l'indicazione della procura se conferita con atto separato e dell'eventuale decreto di

Giurispedia.it